

## Adesioni esplicita o contrattuale? Facciamo chiarezza.

L'adesione al fondo pensione negoziale è volontaria. In alcuni casi (come nel caso del Fondo Priamo) è prevista anche l'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico e per i settori TPL e Noleggio Autobus, l'adesione c.d. Contrattuale.

**Nel Fondo Priamo esistono tre modalità di adesione da parte del lavoratore: esplicita, tacita e contrattuale.**

- **adesione esplicita:** entro 6 mesi dall'assunzione il lavoratore deve comunicare se intende destinare il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo pensione o lasciarlo in azienda. Il lavoratore può, in qualsiasi momento, **decidere di aderire al Fondo pensione, compilando e sottoscrivendo il relativo modulo** e iniziando i versamenti;
- **adesione tacita:** laddove il lavoratore non si esprimesse entro i 6 mesi richiesti, viene automaticamente iscritto al Fondo pensione negoziale previsto dal CCNL o contratto aziendale;
- **adesione contrattuale:** si sostanzia in un versamento di un contributo annuale, a totale carico del datore di lavoro, per tutti i lavoratori, a seguito della specifica previsione del relativo CCNL che ad essi si applica (come, ad es., nel caso del TPL - Trasporto pubblico locale e del Noleggio Autobus). Tale iscrizione può trasformarsi in adesione esplicita su espressione volontaria del lavoratore, ovvero completata dal proprio contributo, di quello (ulteriore) del datore di lavoro e del TFR maturando.

Inoltre, grazie alle nuove funzionalità, è possibile gestire in autonomia i propri recapiti, modificare le scelte riguardanti l'investimento e trasmettere le richieste di liquidazione, oltre a monitorarne lo stato di avanzamento.

## Come avviene la contribuzione

La **contribuzione**, ovvero il versamento del contributo da destinare al Fondo pensione, è **composta da 3 elementi**:

- il contributo a carico del lavoratore;
- il contributo dell'azienda;
- il TFR futuro.

**È possibile versare anche il solo TFR.** In questo caso il datore di lavoro non ha l'obbligo di versare il proprio contributo (adesione collettiva solo TFR e adesione tacita).

Se, dunque, **aderisci in forma esplicita** ad una forma pensionistica negoziale (come Fondo Priamo) la tua posizione viene alimentata non solo dal tuo contributo **ma anche da quello del tuo datore di lavoro**, ottenendo un vantaggio che non avresti con l'adesione ad altra forma pensionistica (come ad es. con i Fondi aperti e PIP), o in assenza di una adesione esplicita.

Attraverso l'adesione esplicita, è, quindi, possibile aprire una posizione individuale presso Priamo, alimentata dal contributo del lavoratore, dal TFR maturando, **cui si aggiunge il contributo del datore di lavoro**, non previsto per le adesioni Tacite e Contrattuali. Le adesioni in forma tacita e le adesioni Contrattuali possono essere considerate un punto di partenza e di accesso alla Previdenza integrativa, ma solo attraverso la trasformazione di tali tipologie di adesione in **adesioni esplicite**, si potrà pienamente fruire di una serie di significativi vantaggi:

- contributo del datore di lavoro;
- vantaggi fiscali in fase di accumulo (detrazione sino al limite annuo di Euro 5.164,57;
- tassazione agevolata in fase di erogazione della prestazione compresa tra il 15% ed il 9% (molto più bassa della tassazione cui è sottoposto il TFR in azienda 23%).

## Adesioni Contrattali Fondo Priamo– Fonti Normative

### CCNL Autoferrotranvieri - Internavigatori (Mobilità – TPL)

In data 28 novembre 2015 le Associazioni Sindacali (firmatarie) e le Associazioni Datoriali di settore, sottoscrivevano l'accordo nazionale di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri - Internavigatori (Mobilità – TPL), prevedendo all'art. 38 specifiche disposizioni **volte a sviluppare il sistema di welfare aziendale per i lavoratori cui si sarebbe applicato lo stesso CCNL**

Ai sensi dell'art. 38 del predetto CCNL, rubricato per l'appunto "Welfare", veniva quindi previsto un versamento pari a 90 Euro annui lordi, a totale carico dell'Azienda, per tutti i lavoratori che:

*"alla data del 1° luglio 2017, o che si iscriveranno successivamente, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione in essere.*

*Per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a Priamo, tale contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende".*

### CCNL Noleggio autobus con conducente

In data 26 luglio 2018, le Associazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali di settore, sottoscrivevano l'accordo nazionale del rinnovo del CCNL Noleggio autobus con conducente, prevedendo all'art. 66 rubricato Welfare, ai sensi del quale al comma D è stato previsto:

*"Con decorrenza dall' 1 agosto 2018 le Parti convengono di destinare un contributo mensile a carico dell'azienda, di Euro 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12 mensilità annue, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti 59 La somma non è revocabile né sospendibile ed è dovuta per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente CCNL.... Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo Priamo alla data del 30.06.2018, il versamento della somma comporta l'adesione contrattuale al Fondo medesimo senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziende..... .....L'eventuale successiva adesione volontaria al Fondo sarà regolamentata da quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett. a) del vigente statuto di Priamo..... Per i lavoratori già iscritti al Fondo Priamo alla data del 1.7.2018, e per quelli che aderiranno (sia in forma esplicita che tacita) dopo tale data, la somma è aggiuntiva rispetto ai contributi paritetici già versati dai*

*lavoratori e dalle aziende e verrà destinata al Comparto del Fondo al quale il lavoratore aveva deciso di conferire i contributi paritetici previsti dal CCNL vigente”.*

La previsione di cui all'art. 38 del CCNL autoferrotranvieri TPL Mobilità e dell'art. 66 del CCNL Noleggio autobus con conducente:

- apporta **diritti aggiuntivi** in favore di quei lavoratori che intendono, volontariamente, beneficiarne nel rispetto di determinate condizioni (qualificandosi la fattispecie come contratto a favore di terzo, il lavoratore che non volesse beneficiarne potrà, trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione, **perdendo tuttavia pro futuro il diritto di beneficiare del suddetto contributo**);

- **non contrasta con i principi di libertà e volontarietà** previsti dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 252/2005, poiché in ogni momento è garantito a ciascun lavoratore il diritto di trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare.

Ai lavoratori non è imposto alcun onere per l'iscrizione al Fondo Priamo, posto che le parti sociali hanno previsto il finanziamento di un fondo pensione negoziale di categoria attraverso dei contributi volontari ad esclusivo carico del datore di lavoro, come peraltro consentito dall'art.8 D. Lgs. n.252/2005. **La libertà di adesione individuale alla previdenza complementare, che ai sensi dell'art.3, 3 comma, D. Lgs. n.252/2005 deve essere garantita dalle fonti istitutive della previdenza complementare, implica che il lavoratore non possa essere obbligato a versare un contributo aggiuntivo ad un fondo a cui non intende iscriversi.** L'iscrizione al Fondo di previdenza complementare individuato dal CCNL di settore (Priamo) non contrasta con il principio di libertà e volontarietà dell'adesione alla previdenza complementare, in quanto tutti lavoratori conservano la libertà di aderire ad altre forme di previdenza complementare o anche di trasferire, la posizione individuale maturata presso il Fondo Priamo ad altra forma pensionistica.

## Fondi pensione Negoziali che recepiscono, a seguito di rinnovi dei CCNL dei settori di appartenenza, adesioni contrattuali.

A livello nazionale, Fondo pensione Priamo non è l'unica forma di previdenziale complementare a recepire adesioni c.d. Contrattuali.

Si evidenzia, infatti, che secondo le rispettive previsioni dei CCNL di settore (normalmente all'interno dell'articolo dedicato al Welfare) **le forme di previdenza complementare che prevedono e recepiscono adesioni c.d. Contrattuali sono attualmente 9 (nove).**

## Gestione del rischio dei fondi pensione: fonti normative e controlli istituiti

Da ultimo ci sembra doveroso ed opportuno evidenziare, ancora una volta, che Il **risparmio previdenziale affidato ai fondi pensione** è protetto da un efficace, quanto articolato, **sistema di gestione del rischio**.

I fondi pensione sono, infatti, tenuti a dotarsi di una **struttura organizzativa** e di **procedure di controllo** che vadano a costituire un adeguato **sistema di risk management a protezione del risparmio degli aderenti**.

La **gestione del rischio dei fondi pensione** è disciplinata dal [D.Lgs. 252/2005](#), integrato dalla [direttiva \(UE\) 2016/2341](#), un impianto normativo che **impone ai fondi l'adozione di un sistema di governo efficace**, in grado di **garantire una sana e prudente gestione**, in considerazione delle dimensioni, della natura e della complessità dell'attività svolta.

**Dunque, la prima forma di tutela dei risparmiatori sta proprio nelle norme che regolamentano non solo l'azione dei fondi ma anche la loro organizzazione.**

I fondi pensione, **hanno l'obbligo** di dotarsi di un **sistema di gestione dei rischi** integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Per questo motivo:

- nella loro organizzazione deve essere presente la Funzione di Gestione del Rischio;
- hanno l'obbligo di approvare la propria Politica di gestione del rischio, che identifica i principi e gli standard minimi inerenti al processo di gestione e controllo dei rischi del fondo.

Nel **Documento sul sistema di governo** del Fondo Priamo (reso pubblico per la consultazione e reperibile nella home page del sito web del Fondo nella sottosezione DOCUMENTI INFORMATIVI), è esplicitato **chi interviene nel processo di gestione dei rischi** e in che modo tale processo viene svolto.

La **gestione dei rischi**, o *risk management*, è realizzata attraverso il **coinvolgimento di diversi soggetti, con diversi ruoli e responsabilità**, di seguito elencati:

- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio dei Sindaci;
- Direttore generale;
- Funzione di Revisione Interna (esternalizzata a garanzia della indipendenza dei controlli);
- Società di Revisione Legale (esternalizzata a garanzia della indipendenza dei controlli);
- Funzione Finanza;
- Commissione Finanza/ESG;

- Commissione Organizzativa;
- Advisor alla gestione finanziaria (esternalizzata a garanzia della indipendenza dei controlli);
- Organismo di Vigilanza (esternalizzata a garanzia della indipendenza dei controlli).

nel rispetto delle previsioni normative e **al fine di garantire la massima tutela (terzietà e indipendenza nei controlli)**, non possono tutti essere internalizzati ed è questo il motivo per cui, pur se previsti in Organigramma (cfr. Documento sul Sistema di Governo), alcuni dei soggetti deputati al controllo sono esterni alla Governance ed alla Struttura Operativa.

Mappatura dei rischi, organizzazione interne al fondo, Politica di gestione del rischio, definizione delle soglie, monitoraggio, revisione periodica delle attività e **supervisione dell’Authority di settore** (Covip – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), inserito in un quadro normativo estremamente rigido, offre **un’elevata tutela degli aderenti e del proprio patrimonio dedicato alla previdenza complementare**.

A questo “sistema di sicurezza” si aggiunge **una ulteriore caratteristica peculiare del risparmio previdenziale**: l’orizzonte temporale lungo. Un lasso di tempo che, prendendo ad esempio un aderente iscritto fin dal suo primo impiego, può abbracciare diversi decenni fino al momento della prestazione finale con l’erogazione della pensione integrativa.

Il **lungo periodo**, soprattutto sul fronte dei rischi finanziari, gioca un ruolo fondamentale per bilanciare le eventuali fasi ribassiste dei mercati e per mantenere ben salda la posizione individuale dell’aderente.

Per approfondire leggi il nostro Blog [“La gestione del rischio nei fondi pensione”](#), pubblicato il 19.05.2023.